

POLYREG ASSOCIAZIONE GENERALE DI AUTODISCIPLINA

CODICE DEONTOLOGICO

A. Disposizioni generali

§1 **Scopo del codice deontologico**

Questo codice deontologico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OICol concretizza gli obblighi e le norme di comportamento dei gestori patrimoniali, i quali vi aderiscono incondizionatamente tramite dichiarazione scritta e si sottomettono al sistema di controllo e di sanzionamento. Il codice si basa sulla circolare FINMA 09/1 (Règles-cadres pour la gestion de fortune) del 18 dicembre 2008 e stabilisce secondo quali principi va eseguita la gestione patrimoniale.

§2 **Campo d'applicazione**

Il codice deontologico si applica a tutti i gestori patrimoniali che vi hanno aderito, per i loro organi, persone con mansioni dirigenziali e collaboratori con funzioni nell'ambito della gestione patrimoniale.

§3 **Linee guida**

I gestori patrimoniali sono tenuti a rispettare questo codice, gli statuti così come eventuali direttive emanate dall'associazione. In particolare i gestori patrimoniali si impegnano:

- a) ad agire sempre secondo la buona fede e di difendere senza riserve gli interessi dei propri clienti;
- b) a rispettare le norme legali applicabili al proprio settore di attività;
- c) a informare apertamente i loro clienti riguardo a questo codice deontologico e delle sue ripercussioni sulla relazione d'affari;
- d) a documentare tutte le relazioni d'affari secondo criteri commerciali e di conservare questi documenti in maniera conforme alla legge.

§4 **Visione d'insieme degli obblighi dei gestori patrimoniali**

Concretamente i gestori patrimoni sottostanno ai seguenti obblighi:

- a) obbligo di stipulare un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo i §§5–13;
- b) obbligo di mantenere l'indipendenza secondo il §15;
- c) obblighi di lealtà secondo i §§14, 17–19;
- d) obblighi di diligenza secondo i §§16, 20–22;
- e) obbligo di informare secondo il §23;
- f) obbligo di render conto secondo i §§24–25, 27;
- g) obblighi di documentazione secondo i §§3, 6, 17, 21.

B. Forma del contratto di gestione patrimoniale

§5 **Prescrizioni in merito alla forma**

¹ Il contratto di gestione patrimoniale deve essere stipulato in forma scritta. Deve recare la firma autografa sia del mandante sia del mandatario.

² Le condizioni generali e gli allegati del contratto devono essere coperti dalla firma.

³ Il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere che le modifiche del contratto necessitino della forma scritta.

⁴ Il contratto di gestione patrimoniale può prevedere che un adattamento del profilo di rischio e della strategia d'investimento in base a condizioni mutate possa avvenire unilateralmente da parte del gestore patrimoniale o tramite accordo orale con il cliente, qualora con ciò l'esposizione al rischio venga ridotta e l'adattamento venga segnalato o confermato al cliente per iscritto.

⁵ Il contratto di gestione patrimoniale può ricorrere a contratti standardizzati.

§6 **Direttive orali del cliente**

¹ Nella misura in cui il contratto di gestione patrimoniale non lo preveda diversamente, il cliente può impartire a posteriori per singoli casi riguardanti il collocamento delle risorse direttive orali.

² Il gestore patrimoniale redige su queste direttive una nota scritta per gli atti.

³ Qualora le direttive orali del cliente comportino mutazioni del profilo di rischio e della strategia d'investimento, il gestore patrimoniale ne fa avviso al cliente e lo registra per iscritto.

C. Contenuto del contratto di gestione patrimoniale

§7 Conferimento di una procura

¹ Il contratto di gestione patrimoniale disciplina gli obblighi e le competenze di un gestore patrimoniale nell'ambito del conferimento di una procura (limitata) per la gestione patrimoniale. A questo fine contiene un'enumerazione esaustiva delle competenze conferite al gestore patrimoniale.

² Le competenze possono anche derivare da una procura firmata dal cliente all'indirizzo della banca depositaria, se il contratto di gestione patrimoniale presenta un rinvio a tale procura.

³ Il contratto di gestione patrimoniale fa riferimento al presente codice deontologico e il cliente conferma con la sua firma di averne ricevuto un esemplare.

⁴ Qualora il contratto di gestione patrimoniale non contenga un conferimento di una procura per la gestione patrimoniale ai sensi del capoverso 1, in particolare nei contratti di semplice consulenza, allora il contratto non può avere come effetto che il cliente venga considerato come „qualificato“ ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OICol.

§8 Profilo di rischio del cliente

¹ Il contratto di gestione patrimoniale definisce il profilo di rischio del cliente nel contratto stesso o in un allegato cui viene fatto riferimento nel contratto.

² Il profilo di rischio del cliente comprende la sua attitudine al rischio (componente soggettiva) e la sua facoltà di rischio secondo criteri oggettivi. Il profilo di rischio viene compilato dal gestore patrimoniale in concorso con il cliente.

³ Il profilo di rischio fornisce un quadro della situazione patrimoniale, del reddito e della vita economica del cliente.

§9 Definizione della strategia d'investimento

¹ Sulla base del profilo di rischio compilato devono essere stabiliti i traguardi degli investimenti (strategia d'investimento) e i limiti degli investimenti.

² Il contratto di gestione patrimoniale definisce gli strumenti di investimento ammessi per l'attuazione del profilo di rischio e della strategia di investimento e la loro ponderazione nell'ambito del patrimonio gestito. Criteri di ponderazione rilevanti sono il tipo di strumenti d'investimento, la valuta, la solvibilità dei debitori, la diversificazione secondo i settori e la distribuzione geografica.

³ Il contratto di gestione patrimoniale salvaguarda nell'ambito del profilo di rischio e della politica d'investimento stabilita nel contratto la libertà del gestore patrimoniale nella scelta dei mezzi adeguati (collocamento dei mezzi) per raggiungere i traguardi d'investimento definiti in concorso con il cliente.

§10 Valuta di riferimento

Il contratto di gestione patrimoniale definisce una valuta di riferimento, in base alla quale viene misurata il rendimento della gestione patrimoniale.

§11 Delega di attività a terzi

Il gestore patrimoniale può delegare a terzi l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali solo alle seguenti condizioni:

- a) Il contratto di gestione patrimoniale prevede esplicitamente la possibilità di delegare attività a terzi. I compiti delegati devono essere chiaramente definiti e fissati per iscritto.
- b) Il gestore patrimoniale è responsabile nei confronti del mandante della necessaria diligenza nella scelta, nell'istruzione e nella sorveglianza del terzo;
- c) Il gestore patrimoniale veglia a che, nonostante sia stato fatto ricorso ad un terzo, le norme del codice deontologiche vengano rispettate incondizionatamente.
- d) L'obbligo di render conto nei confronti del mandante non può essere delegato.

§12 Rendiconto

¹ Il contratto di gestione patrimoniale definisce le scadenze del rendiconto nei confronti del cliente e il modo in cui avviene. Il gestore patrimoniale si attiene agli standard usuali della categoria professionale e prevede almeno un rendiconto annuale.

² Se un cliente non desidera essere contattato dal gestore patrimoniale, il rendiconto va redatto ugualmente entro i termini previsti e bisogna assicurarsi che il cliente abbia in qualsiasi momento modo di accedervi. Gli accordi in merito devono figurare nel contratto di gestione patrimoniale.

³ Il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere che il rendiconto rispetti almeno i seguenti requisiti:

- a) il rendiconto fornisce una visione d'insieme sullo stato del patrimonio gestito al giorno della scadenza nella valuta di riferimento stabilita;
- b) il rendiconto informa il cliente sull'allocazione delle risorse al giorno della scadenza;
- c) il rendiconto permette al cliente di verificare l'esistenza delle risorse in base ad adeguati estratti conto di banche, depositari ecc.;
- d) il rendiconto informa sul rendimento assoluto del patrimonio gestito nel periodo di riferimento;
- e) il rendiconto informa sul rendimento del patrimonio gestito in riferimento ad un indice o ad un benchmark quando questi siano stati definiti nel contratto di gestione patrimoniale;

- f) il rendiconto informa sui rimborsi spettanti per il periodo di riferimento al gestore patrimoniale e al terzo da questi incaricato;
- g) nella misura in cui lo preveda il contratto di gestione patrimoniale o su richiesta del cliente il rendiconto informa sull'ammontare dei rimborsi a terzi (p.es. „finder's fees“, retrocessioni) per il periodo di riferimento. Nella misura in cui ciò sia fattibile con un dispendio ragionevole, questi rimborsi vanno attribuiti individualmente ai clienti, secondo criteri statistici.

§13 **Regolamentazione della retribuzione del gestore patrimoniale**

¹ Il contratto di gestione patrimoniale informa in maniera comprensibile per il cliente sul modo e sull'ammontare della retribuzione del gestore patrimoniale.

² Devono essere regolamentati almeno i seguenti punti:

- a) la base di calcolo per la retribuzione del gestore patrimoniale (esempio: onorario fisso per un periodo di tempo, onorario secondo il dispendio di tempo, ammontare del patrimonio gestito, partecipazione al guadagno in base al High-Water-Mark) e le tariffe pattuite. E' ammissibile una combinazione di diversi tipi di retribuzione.
- b) il contratto di gestione patrimoniale stabilisce a chi spettano eventuali prestazioni che il gestore patrimoniale ottiene da terzi in relazione al mandato di gestione patrimoniale a lui conferito o in occasione dell'esecuzione dello stesso. Se secondo contratto tali prestazioni spettano interamente o in parte al gestore patrimoniale, il gestore patrimoniale rende attento il cliente per iscritto riguardo ai conflitti di interesse che potrebbero venirsi a creare in seguito all'accettazione delle prestazioni da parte di terzi e lo informa anche per iscritto sui parametri di calcolo o sugli estremi delle prestazioni che riceve o potrebbe ricevere da terzi. Egli differenzia le diverse classi di prodotti, nella misura in cui ciò è possibile.
- c) se viene pattuita una retribuzione che si fonda sul numero e/o sull'ammontare delle transazioni, il gestore patrimoniale rende attento il cliente nel contratto di gestione patrimoniale stesso sui conflitti di interesse che derivano da questo modello di retribuzione, e deve prevedere che il cliente venga informato mensilmente sulle transazioni effettuate e sulla retribuzione che ne deriva.
- d) il contratto di gestione patrimoniale contiene disposizioni sul momento e sulle modalità di richiesta della retribuzione da parte del gestore patrimoniale. Se il contratto di gestione patrimoniale viene autorizzato a disporre in merito alla sua retribuzione direttamente a carico di un conto clienti, ciò dev'essere fissato esplicitamente nel contratto di gestione patrimoniale e bisogna prevedere che il cliente sia informato immediatamente riguardo a ogni disposizione di questo genere.

³ Il cliente deve essere informato per iscritto sul probabile importo globale della retribuzione in relazione ai valori patrimoniali affidati al gestore patrimoniale.

⁴ Il cliente conferma con la sua firma di aver preso conoscenza e di aver compreso le indicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

D. Obblighi del gestore patrimoniale

§ 14 Gestione ineccepibile

¹ Il gestore patrimoniale garantisce una gestione ineccepibile.

² Egli accetta solo mandati per l'esecuzione dei quali dispone delle indispensabili qualifiche specialistiche e dell'esperienza necessaria e per i quali dispone dei mezzi adeguati.

³ Egli impiega soltanto strumenti di investimento di cui conosce ed di cui è in grado di valutare i rischi e le probabilità specifici.

§ 15 Indipendenza

¹ Il gestore patrimoniale è indipendente. Non può stabilire relazioni di fatto o legali con terzi, che permettono al terzo influenzare l'esercizio dell'attività di gestione patrimoniale per il cliente.

² Egli non si assume impegni di carattere esclusivo che lo limitino nell'esecuzione dei suoi mandati per quanto attiene l'offerta di servizi o la scelta degli strumenti di investimento.

§ 16 Delega

¹ Il gestore patrimoniale è tenuto ad eseguire personalmente il mandato conferitogli tramite contratto, eccetto nei casi elencati qui di seguito.

² Il gestore patrimoniale può delegare a terzi compiti di gestione patrimoniale solo quando tale delega è nell'interesse del cliente e rispettando le disposizioni di cui al § 11.

³ Il mandatario deve disporre delle necessarie qualifiche professionali per garantire l'esecuzione ineccepibile delle attività delegategli.

⁴ Il gestore patrimoniale sceglie il mandatario con cura, lo istruisce in forma scritta in merito ai compiti che gli sono delegati e lo informa riguardo a circostanze rilevanti della relazione col cliente, nella misura in cui ciò sia necessario o indicato per l'esecuzione del suo incarico.

⁵ Il mandatario deve rispettare norme comportamentali che siano comparabili a quelle determinanti per il gestore patrimoniale.

⁶ Le direzioni dei fondi autorizzate dalla FINMA devono tenere in conto e rispettare la circolare FINMA 08/37 „Delega da parte della direzione del fondo/SICAV“.

⁷ Il gestore patrimoniale sorveglia l'attività accuratamente e continuamente l'attività del mandatario, procede senza indugio alle misure necessarie quando constatata delle mancanze e valuta periodicamente l'adeguatezza del terzo quale partner contrattuale.

⁸ Su riserva del capoverso 6, una delega successiva di compiti e obblighi da parte del terzo incaricato dal gestore patrimoniale non è ammissibile.

§17 **Obbligo di fedeltà**

¹ Il gestore patrimoniale tutela gli interessi dei suoi clienti.

² Egli adotta provvedimenti organizzativi atti a evitare un conflitto di interessi e ad escludere uno sfavoreggiamento dei propri clienti attraverso tali conflitti di interesse. In particolare egli deve provvedere a:

- a) che le modalità di retribuzione di persone, che in seno all'organizzazione del gestore patrimoniale sono incaricate di svolgere compiti di gestione patrimoniale, evitino stimoli che possano condurre a conflitti con l'obbligo di fedeltà;
- b) che i collaboratori che sono incaricati di svolgere compiti di gestione patrimoniale siano istruiti in merito al contenuto e alla portata del codice deontologico e che l'attuazione del codice venga imposta attraverso adeguate direttive interne e che venga sorvegliata;
- c) che egli impieghi solo collaboratori che dispongano in ambito professionale di buona reputazione e di una nomea ineccepibile.

³ Il gestore patrimoniale anticipa continuamente i settori in cui i propri interessi possono collidere con quelli dei suoi clienti.

⁴ Qualora non possa essere escluso che gli interessi dei clienti vengano pregiudicati, il gestore patrimoniale rende attento il suo cliente al riguardo. Il gestore patrimoniale richiede al cliente una decisione in merito al prosieguo, all'adattamento o allo scioglimento del contratto in vigore. I procedimenti corrispondenti vanno documentati.

§18 **Attività non ammesse**

Investimenti e transazioni avvengono nell'interesse del cliente. Il gestore patrimoniale omette in particolare:

- a) di ristrutturare il deposito del cliente senza che ci sia un motivo economico nell'interesse del cliente (generare spese fittizie; „Churning“);
- b) di sfruttare conoscenze di mandati dei clienti per effettuare attività per il proprio conto, immediatamente prima, parallelamente o immediatamente dopo i mandati dei clienti („Front- / Parallel / After Running“).

§19 **Consiglio coscienzioso**

¹ Il gestore patrimoniale consiglia ai propri clienti solo banche e commercianti di valori mobiliari che garantiscono nel complesso le migliori condizioni di realizzazione possibili dal punto di vista del prezzo, del tempo e della qualità.

² Egli non può lasciarsi condizionare da vantaggi che l'istituto consigliato gli promette, ma deve scegliere la controparte le cui prestazioni meglio corrispondono alle richieste del cliente.

§20 **Struttura dell'organizzazione**

¹ Il gestore patrimoniale si organizza in modo tale da essere in grado in qualsiasi momento di rispettare il codice deontologico.

² Il gestore patrimoniale veglia a che la sua organizzazione sia commisurata al numero dei suoi clienti, al volume dei valori patrimoniali gestiti, alle strategie di investimento adottate e ai prodotti scelti e la adatta costantemente in caso di necessità. Questo vale sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo.

³ Egli bada a che ci sia un'adeguata formazione di base e continua per le questioni tecniche e organizzative.

⁴ La struttura della sua organizzazione deve permettere al gestore patrimoniale di adempiere tempestivamente in qualsiasi momento i suoi obblighi di informare e di render conto.

§21 **Obbligo di diligenza**

¹ Il gestore patrimoniale verifica periodicamente il profilo di rischio dei clienti lo adegua qualora le condizioni fossero mutate. In base a ciò va verificata periodicamente la strategia di investimento. Se risultano necessari o indicati degli adattamenti, egli sottopone al cliente una proposta in tal senso.

² Il gestore patrimoniale assicura che gli investimenti corrispondano sempre al profilo di rischio, alla strategia di investimento stabilita specificatamente in funzione del cliente e ai limiti di investimento stabiliti, e provvede a una sorveglianza continua.

³ Se a seguito dell'evoluzione del mercato si verificano delle divergenze degli investimenti rispetto alla strategia d'investimento stabilita e non è opportuna una correzione, il cliente deve esserne informato.

⁴ Il gestore patrimoniale rende attento il cliente in merito a divergenze dal profilo di rischio e dalla politica di investimento che si verificano in seguito a istruzioni del cliente, e lo fissa per iscritto.

⁵ Il gestore patrimoniale assicura un'adeguata distribuzione del rischio nel quadro della strategia di investimento stabilita.

⁶ Il gestore patrimoniale adotta le misure adeguate per garantire che in caso di impedimento o di decesso di persone che detengono funzioni essenziali gli interessi dei clienti vengano tutelati completamente. Queste misure devono essere documentate.

§22 Attività conforme alla legge

¹ Il gestore patrimoniale non accetta valori patrimoniali di clienti e non gestisce dei conti di svolgimento (Abwicklungskonti). Egli deposita i valori patrimoniali che gli sono stati affidati per gestione presso di una banca o di un commerciante di valori mobiliari che disponga dell'autorizzazione necessaria e su di un conto o su di un deposito intestato al nome del cliente.

² Egli gestisce questi valori patrimoniali basandosi su di una procura conferitagli per iscritto, la cui portata è chiaramente definita.

³ Il gestore patrimoniale non compie transazioni che necessitano di un'autorizzazione secondo la legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

§23 Obbligo di informare

¹ Il gestore patrimoniale consegna ai suoi clienti un esemplare del presente codice deontologico e si assicura che il cliente ne abbia compreso il contenuto e la portata.

² Al momento della decisione sulla politica d'investimento il gestore patrimoniale informa i suoi clienti in maniera adeguata, oggettiva e — in considerazione delle conoscenze del cliente — comprensibile sui rischi inerenti ai traguardi e ai limiti d'investimento stabiliti e agli strumenti di investimento previsti. A questo scopo può utilizzare una comunicazione scritta standardizzata.

³ Nella misura in cui li riguarda direttamente, il gestore patrimoniale informa i suoi clienti in merito a cambi importanti a livello del personale, a livello dell'organizzazione o dei rapporti di partecipazione. Questa comunicazione può non aver luogo qualora il cambio sia di pubblica conoscenza.

§24 Disposizioni in merito al rendiconto

¹ Il gestore patrimoniale rende conto regolarmente nei confronti dei suoi clienti e regola il corrispondente obbligo nel contratto di gestione patrimoniale. E' tenuto a render conto anche al di fuori dei termini stabiliti quando il cliente glielo richiede.

² Nel render conto il gestore patrimoniale deve attenersi agli standard in uso nella sua categoria professionale, in particolare per quanto riguarda i metodi di calcolo e di valutazioni adottati, il periodo scelto ed eventualmente l'indice di confronto scelto.

³ Sulla base del rendiconto del gestore patrimoniale il cliente deve essere in grado di verificare se il mandato è stato eseguito secondo il contratto, quale sia lo stato attuale del patrimonio, quale è stato il rendimento e se è stato raggiunto il traguardo posto per gli investimenti.

§25 Calcolo del risultato

¹ Gli indici di confronto (Benchmarks) devono essere indicativi rispetto agli investimenti effettuati e comparabili nonchè definiti in maniera chiara.

² Il calcolo del risultato deve avvenire in base a metodi riconosciuti e usuali nella categoria professionale.

E. Requisiti per la regolamentazione della retribuzione

§26 Accordo sulla retribuzione

¹ Nei limiti della libertà contrattuale e rispettando il § 13 del codice deontologico, la retribuzione del gestore patrimoniale può essere pattuita liberamente nel contratto di gestione patrimoniale.

² La regolamentazione stabilita per la retribuzione deve tuttavia soddisfare i seguenti requisiti:

- a) il probabile importo complessivo della retribuzione deve essere chiaro per il cliente;
- b) un regolamento inusuale per la retribuzione, che potrebbe trarre in inganno il cliente, non è ammissibile;
- c) la riscossione di un aggio sui valori patrimoniali affidati dal cliente non è ammissibile;
- d) tutte le modalità e gli elementi della retribuzione così come il modo di calcolo, la scadenza e la riscossione devono essere regolati nel contratto di gestione patrimoniale.

§27 Prestazioni di terzi

¹ Il contratto di gestione patrimoniale stabilisce a chi spettano le prestazioni di terzi che il gestore patrimoniale riceve nel contesto interno con l'esecuzione del suo mandato o in occasione dell'esecuzione del mandato. Egli tiene in conto l'attuale giurisprudenza sull'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni.

² Sono considerate prestazioni di terzi ai sensi del cpv. 1 in particolare (ma non esaustivamente) „Finder's Fees“, retrocessioni su mediazioni o commissioni di deposito e sconti non trasmessi in base ad accordi forfettari così come prestazioni che rappresentano un compenso per una prestazione di distribuzione del gestore patrimoniale a favore del terzo.

³ Se l'accettazione di prestazioni da parte di terzi conduce a dei conflitti d'interesse o alla possibilità di conflitti d'interesse, il gestore patrimoniale deve avvisare il cliente al riguardo.

⁴ E' considerato esistere un conflitto di interessi ogni qualvolta sia stabilito che le prestazioni di terzi spettano al gestore patrimoniale e l'entità delle prestazioni di terzi dipenda dalla scelta del terzo, dello strumento di investimento o dal numero o dal volume delle transazioni.

⁵ Su richiesta del cliente il gestore patrimoniale rivela il volume delle prestazioni già ottenute da terzi giusta il cpv. 2, nella misura in cui possano essere attribuite individualmente alla relazione con il cliente con un dispendio ragionevole.

F. Disposizioni finali

§ 28 Disposizioni transitorie

¹ Il codice deontologico diventa vincolante per il gestore patrimoniale nel momento in cui dichiara di sottoporvisi.

² Per l'adattamento formale dei contratti già esistenti con i clienti decorre un termine di transizione fino al massimo al 31 dicembre 2010.

³ I clienti del gestore patrimoniale, i cui contratti entro il 30 settembre 2009 non corrispondono ai requisiti del presente codice deontologico, a partire da questo momento non sono considerati „investitori qualificati“ ai sensi dell'art. 6 cpv. OI-Col (Circolare FINMA 2008/8 „Appello al pubblico ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale“).

§ 29 Entrata in vigore

¹ Questo codice deontologico è stato approvato dal comitato direttivo dell'associazione il 24 marzo 2009. Entra in vigore non appena l'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è cresciuta in giudicato.

² Fa fede unicamente la versione in lingua tedesca del presente codice deontologico.

Zurigo, 24 marzo 2009

Data dell'entrata in vigore: 27 aprile 2009